

Consiglio Nazionale delle Ricerche		DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLE INFRASTRUTTURE UFFICIO SERVIZI GENERALI DELLA SEDE CENTRALE
--	---	---

Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 – Roma – Italy

CODICE CIG: 06092408BE

CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI TONER DA UTILIZZARSI SU STAMPANTI, FAX, SCANNER, FOTOCOPIATRICI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE INSTALLATE ALL'INTERNO DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Direzione Centrale Supporto alla Programmazione ed alle Infrastrutture – Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale, di seguito indicato per brevità “C.N.R.”, codice fiscale n. 80054330586, partita Iva n. 02118311006, con sede in Roma P. le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, nella persona della Dr.ssa Mara Mallardo

E

La _____ di seguito indicata per brevità “Ditta”

Sede in _____ Via _____ n. _____ CAP _____

Codice Fiscale n. _____

Partita IVA n. _____

Rappresentata dal sig. _____

Nato a _____ il _____

Residente in _____ Via _____ n. _____ CAP _____

Domiciliato per la carica in _____, Via _____ n. _____ CAP _____

nella sua qualità di _____

Giusto certificato rilasciato dalla camera di Commercio di _____ N. ISCRIZIONE _____

in data _____

PREMESSO CHE

la _____, è stata prescelta a seguito della procedura in economia indetta dal C.N.R. per l'affidamento della fornitura di toner utilizzati su stampanti, fax, scanner, fotocopiatrici e apparecchiature multifunzione all'interno della Sede Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

- ;la Ditta ha prodotto la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e che tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto del Contratto)

Forma oggetto del presente contratto la fornitura di toner utilizzati su stampanti, fax, scanner, fotocopiatrici e apparecchiature multifunzione installate all'interno della Sede Centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, secondo le modalità e i termini indicati nell'Offerta presentata.

La fornitura dovrà essere svolta secondo quanto specificato e descritto nel presente contratto.

La Ditta dovrà effettuare, dietro specifica richiesta del C.N.R., l'evasione degli ordinativi ricevuti secondo condizioni e modalità indicati nell'offerta presentata ed accettata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 2 (Durata del Contratto)

Il presente contratto ha **validità di anni 4 (quattro) decorrenti dal _____** (data di sottoscrizione), o per un periodo inferiore in caso di raggiungimento dell'importo contrattuale di cui all'art. 3.

Il C.N.R. si riserva la facoltà di riaffidamento del servizio per ulteriori anni 3 (tre) ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto periodo di durata.

Il presente contratto può essere risolto nei primi 3 (tre) mesi di validità con preavviso di giorni 15 (quindici), da notificarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Superato il citato periodo di tre mesi di prova, sia il C.N.R. che la Ditta avranno la facoltà, in qualsiasi momento e senza motivazioni, di dare disdetta al presente contratto con preavviso scritto di giorni 90 (novanta); in entrambi i casi di recesso, alla Ditta spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

Il C.N.R. si riserva, inoltre, per proprie esigenze di bilancio, di apportare modifiche all'oggetto del contratto, tendenti a ridurre le prestazioni previste, con conseguente riduzione proporzionale del costo del contratto

Art. 3 (Importo del Contratto)

L'importo contrattuale massimo è pari a **Euro 190.000,00 (centonovantamila/00), Iva esclusa** e si riferisce all'intera durata contrattuale, ovvero anni 4 (quattro) o, comunque, per periodo inferiore in caso di raggiungimento del suddetto limite di importo.

Il C.N.R., per la fornitura di cui all'art.1 del presente contratto, corrisponderà alla Ditta il costo corrispondente al costo di listino di ciascuno dei toner richiesti, decurtati delle percentuali di sconto indicati nel prospetto compilato in occasione della presentazione dell'offerta economica e precisamente:

MARCA	PERCENTUALE DI SCONTO
HEWLETT PACKARD	%
LEXMARK	%
BROTHER	%
SAMSUNG	%
RANK XEROX	%
RICOH	%

La Ditta è impegnata all'inizio del contratto a fornire copia dei listini prezzi delle Ditte fornitrici dei materiali di cui sopra. Eventuali aggiornamenti nei prezzi verranno riconosciuti su documentata richiesta da parte della Ditta, alla quale dovrà essere allegato il listino aggiornato al momento della richiesta medesima.

Il CNR si riserva la facoltà di ordinare forniture di toner e consumabili di marche non inserite nell'elenco di cui sopra, previa accettazione del prezzo offerto, che comunque non potrà superare il prezzo di listino ufficiale, decurtato della percentuale piu' bassa di sconto offerta per i prodotti inclusi nell'elenco predetto

Art. 4 (Modalità di esecuzione)

La Ditta effettuerà, di volta in volta, le forniture solo dietro richiesta scritta del Dirigente della DCSPi – Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale, o da persona da questi delegata; la richiesta conterrà il quantitativo, la marca ed il modello del prodotto da fornire.

Art. 5 (Modalità di fatturazione e pagamenti)

La fatturazione avverrà con frequenza mensile e riguarderà tutte le forniture regolarmente ordinate ed eseguite nel mese di riferimento. Le fatture dovranno essere corredate di copia degli ordini di cui al precedente art. 4 e del documento di trasporto.

La Ditta riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, previo riscontro della regolare esecuzione del servizio e rilascio della certificazione di prestazione resa da parte del Responsabile del Procedimento.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 il pagamento avverrà mediante accreditamento sul conto corrente dedicato n. _____, intrattenuto dalla Ditta presso _____, Ag. _____ in _____, Via _____, Codice IBAN _____ sul quale sono delegati ad operare:

Nome

Cognome

Codice Fiscale.

La Ditta si obbliga, fino alla conclusione del rapporto contrattuale, a notificare nelle forme di Legge gli estremi identificativi di eventuali ulteriori conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, qualunque variazione alla/e predetta/e designazioni, esonerando nel contempo il C.N.R. da qualsiasi responsabilità che possa derivargli sia per la designazione fatta col presente atto, sia per eventuali successive variazioni alla designazione stessa, non notificate o non validamente giustificate.

Art. 6 (Cauzione Definitiva)

A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, la Ditta contraente costituisce cauzione definitiva calcolata nella misura indicata nell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 in percentuale sull'importo netto contrattuale, costituita in una delle forme previste dalla Legge 348/1982 preferibilmente mediante fideiussione bancaria o di primaria impresa assicuratrice:

Polizza N° _____

Prestata da _____

Per € _____, (Euro _____/00).

La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

Le singole clausole della fidejussione dovranno essere preventivamente accettate dal C.N.R. e in ogni caso la suddetta garanzia dovrà essere munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del fideiussore dall’art. 1957 c.c..

Art. 7 (Personale)

La Ditta si obbliga a comunicare le generalità del personale addetto alla consegna dei beni ordinati, nonché a munirlo di apposito distintivo di riconoscimento da applicare sulla divisa di lavoro.

Durante la permanenza nei locali, il personale della Ditta dovrà mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale dell'Ente, sia nei confronti degli estranei ammessi ad accedere agli uffici e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Dirigente dell'Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale o da persona all'uopo delegata.

Il personale non gradito dovrà essere prontamente sostituito in qualsiasi momento nel corso della fornitura.

Art. 8 (Tutela del Personale)

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità, ecc..

La Ditta si obbliga, inoltre, a praticare ai lavoratori addetti al servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive corrispondenti a quelle indicate nei contratti collettivi nazionali di lavoro per categoria ed a rispettare le prescrizioni relative alla tutela dei livelli occupazionali.

La Ditta s'impegna a fornire al C.N.R. la certificazione di correttezza contributiva rilasciata dagli Enti preposti e, a richiesta, di mostrare tutta la documentazione (libri paga, modulistica INPS e INAIL, registro infortuni, ecc.), che sarà a disposizione del C.N.R. per ogni controllo ritenuto necessario.

Resta convenuto che, se durante l'esecuzione del contratto e, comunque, prima dell'emissione dei mandati di pagamento, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro o dagli Enti Previdenziali per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento, fino alla concorrenza del 20% dell'importo complessivo, verrà sospeso.

Le somme come sopra trattenute, saranno corrisposte alla Ditta, soltanto dietro autorizzazione dell'Ente che ha fatto denuncia. La Ditta non potrà comunque avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

La Ditta s'impegna ad istruire il personale all'uso dei mezzi antincendio, in uso ed al primo soccorso.

Qualsiasi inadempienza di cui al presente articolo darà diritto al C.N.R. di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c..

Art. 9 (Obblighi e Responsabilità)

La Ditta si assume l'obbligo di eseguire la fornitura con la massima cura e diligenza, utilizzando personale e mezzi adeguati.

La Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

La mancata osservanza da parte della Ditta degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione immediata del presente Contratto, ai sensi della L.136/2010.

Art. 10 (Inadempienze, Penalità, Risoluzione del Contratto)

Nell'esecuzione del servizio previsto nel presente contratto la Ditta non potrà ricevere disposizioni che dal Dirigente del DCSPi – Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale o da persona all'uopo delegata.

La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal Responsabile del Procedimento afferente alla Sezione Servizi Vari e Manutenzione dell'Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale.

Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata dal Responsabile del Procedimento alla Ditta con nota scritta, nella quale verrà richiesto di provvedere all'adempimento entro 24 ore dal ricevimento di tale nota, ferma restando l'eventuale applicazione di una penalità che, in base alla gravità dell'inadempienza stessa, non potrà essere inferiore all'1 % (uno per cento) né superiore al 10 % (dieci per cento) del valore della fornitura oggetto di contestazione; tale penalità ed il suo ammontare sarà stabilito dal Dirigente del DCSPI – Ufficio Servizi Generali della Sede Centrale su proposta del Responsabile del Procedimento.

L'applicazione della penale indicata nei precedenti commi non preclude la facoltà per il C.N.R. di valutare la gravità delle inadempienze ascrivibili alla Ditta, al fine di una risoluzione del contratto senza alcun indennizzo per la Ditta stessa.

Art. 11 (Subappalto e Cessione del Contratto)

E' fatto espresso divieto di ricorrere al subappalto o alla cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del presente contratto, sotto pena di risoluzione e di perdita del deposito cauzionale definitivo, fatte comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che il C.N.R. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 12 (Cause di forza maggiore)

La Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente notificare al C.N.R., col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto.

Art. 13 (Clausola risolutiva espressa)

In caso di inosservanza da parte della Ditta delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 10, 11 e 12 il C.N.R. avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà del C.N.R. di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 14 (Domicilio)

A tutti gli effetti la Ditta elegge proprio domicilio in

Art. 15 (Foro competente)

Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 16 (Spese ed Oneri Fiscali)

Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta ai sensi e per gli effetti dell'art.1, Legge n.790 del 27/12/75.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del DPR n.633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, è a carico del C.N.R..

Art. 17 – Norme Applicabili

L'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto è disciplinato, oltre che dalle clausole ivi riportate, dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del C.N.R. (emanato con Decreto del Presidente del C.N.R. n. 0025034 del 4 maggio 2005 e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 del 30/05/2005), dal Regolamento dell'Ente n. 14196 del 03/02/1997 per le spese che possono essere effettuate in economia nonché dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto eventualmente non disciplinato dai Regolamenti del C.N.R..

Roma, lì

PER LA DITTA

**PER IL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE**

Si confermano, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., che si approvano specificamente, dopo averle attentamente esaminate, le seguenti clausole del contratto sopra trascritto:

- 1) Articolo 2 “Durata del Contratto”, in ordine alle facoltà e modalità di recesso del contratto stesso;
- 2) Articolo 9 “Obblighi e Responsabilità”, in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle obbligazioni contrattuali sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
- 3) Articolo 10 “Inadempienze, Penalità, Risoluzione del Contratto”, in ordine alle conseguenze derivanti da eventuali inadempienze ascrivibili alla Ditta;
- 4) Art. 11 “Subappalto e Cessione del contratto”, in ordine al divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto a terzi;
- 5) Articolo 13 “Clausola risolutiva espressa”, in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle obbligazioni contrattuali contenute nei precedenti articoli 10, 11 e 12;
- 6) Articolo 15 “Foro competente”, in ordine alla deroga del foro.

Per approvazione specifica delle suddette clausole,

PER LA DITTA.

**PER IL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE**
